

FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
13866 MASSERANO (BI)



STATUTO ORGANICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
in data

CAPO I

ORIGINE, SCOPO, DELL'ISTITUZIONE

ART. 1

Origine

La Casa di Riposo Infermeria San Carlo già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da un'iniziativa dei Sigg.: Canonico Don Ottavio Fieschi e Pietro Antonio Tallia, il quale ultimo donò ogni sua ricchezza, come istituto di pubblica beneficenza in data 5 aprile 1819 con la denominazione di "Ospedale di San Carlo di Masserano" il cui statuto fu approvato con R.D. del 23 settembre 1865.

L'Ente fu in seguito riconosciuto quale IPAB ai sensi delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n.390, con Regio Decreto in data 12 agosto 1911.

A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente adegua lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di "Fondazione Infermeria San Carlo".

La fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e del presente Statuto.

La Fondazione Casa di Riposo Infermeria San Carlo ha sede nel Comune di Masserano (BI) Via Roma, al civico n. 60.

ART. 2

Scopo

La Fondazione Infermeria San Carlo non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è quello di accogliere le persone anziane di ambo i sessi, autosufficienti e non, che ne facciano domanda e che versino una retta stabilita per le varie categorie di "Ospiti".

L'ammissione degli Ospiti avverrà secondo l'ordine di presentazione delle relative domande, con precedenza per i residenti nel Comune di Masserano.

La retta dovrà essere corrisposta dagli interessati o in subordine dai famigliari obbligati all'assistenza alimentare nei confronti del congiunto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.

L'Ente è autorizzato a rivalersi sui beni dell'ospite o degli eredi, ai sensi di legge, per eventuali crediti esistenti alla cessazione del ricovero.

ART. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Masserano Via Roma n. 60 Fg.31 – Part. 712 del Catasto Fabbricati del Comune di Masserano (BI)

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

ART. 4

Mezzi Finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- Rette corrisposte dagli utenti;
- Ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II

Amministrazione della Fondazione

ART. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1 Il Consiglio di Amministrazione
- 2 Il Presidente
- 3 Il vice Presidente.

ART. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

tre membri nominati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia Santissima Annunziata di Masserano;
due membri nominati dal Sindaco del Comune di Masserano.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono far parte dell'Amministrazione della Fondazione coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legislazione;

non possono altresì far parte della Fondazione coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al mese e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

ART. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- Definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo
- delibera i regolamenti
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili
- delibera le modifiche dello statuto a maggioranza assoluta
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 4 componenti
- delibera la nomina del revisore dei conti.

ART. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

ART. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

ART. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, quindi:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

ART. 12

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli, di norma è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30-07-2012 e s.m.i.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ART. 13

Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.
-

ART. 14

Referente Contabile

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

ART. 15

Revisore dei Conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

CAPO III

Norme generali d'amministrazione

ART. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART 17

Volontariato

Possono svolgere attività di assistenza volontaria presso la Fondazione le persone che ne facciano richiesta e che siano ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari dovranno essere riconoscibili da apposito tesserino rilasciato dall'Ente.

ART. 18

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art 27 del C.C.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore del Comune di Masserano, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

CAPO IV

Disposizione Finale

ART. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.